

COMUNE DI POZZILLI

Provincia di Isernia

86077 - Viale delle Industrie snc - Tel. 0865/927180 - P.I. 00067770941
pec: pec@pec.comune.pozzilli.is.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 18 del 19-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE L. 160/2019

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciannove** del mese di **Marzo** alle ore 11:26, convocata dal sindaco, si è riunita presso la sede municipale la Giunta Comunale, con le modalità consentite dall'Art. 73 del DL 18/2000, con l'intervento dei seguenti componenti:

PASSARELLI STEFANIA	SINDACO	P
DEL CORPO GIACOMO	VICE SINDACO	P
FELLA DOMENICO	ASSESSORE	P

Il Sindaco/Presidente-accertato con l'ausilio del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SARA MOLLICHELLI, il numero legale dei componenti della Giunta dichiara aperta la seduta ed invita i la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica- amministrativa e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del

Deliberazione n. 18 del 19-03-2021

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

CONSIDERATO che con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni verrà sottoposto al prossimo Consiglio Comunale l'approvazione del nuovo regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che verrà approvato nella sessione di bilancio;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 17/10/1994 con cui sono state deliberate le tariffe della tassa occupazione suolo e aree pubbliche.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 14/05/1994 con cui sono state deliberate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni corrispondenti a quelle in misura di legge.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*.

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, ai se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

CONSIDERATO che con decreto del 13.01.2021 il ministro dell'interno ha differito al 31.3.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dall'Ufficio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garanzia di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 2.231 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile e tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario nonché il parere di regolarità tecnica fornito dal Responsabile area urbanistica in ordine alla corrispondenza delle nuove tariffe a quelle precedentemente determinate.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese aventi

DELIBERA

1. Di PROPORRE al Consiglio Comunale l'approvazione del regolamento sul Canone Unico patrimoniale, così come redatto dall'Ufficio tributi;
2. DI DETERMINARE, previa approvazione del Regolamento di cui al punto precedente, le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come all'allegato 1;
3. NOMINARE il responsabile del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816-847 della L. 160/2019 nella persona della Dott.ssa Victoria Rosa, cat. D dipendente tempo indeterminato del Comune di Pozzilli, fatta salva la competenza al rilascio delle autorizzazioni edilizie manomissione del suolo;
4. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
5. DI DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati nel Titolo V del relativo Regolamento; per il canone delle occupazioni annuali, nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazioni sul sito internet comunale.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza di rispettare i termini perentori per l'approvazione del bilancio di cui il presente atto costituisce allegato obbligatorio, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO

STEFANIA PASSARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SARA MOLLICHELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.